

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1189

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato GARAVINI

Disposizioni per la continuità dell’attività produttiva, la tutela dei lavoratori, la salvaguardia dell’occupazione e l’emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata

*Presentata l’11 giugno 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di combattere l’illegalità economica e la pervasività delle organizzazioni mafiose nel tessuto produttivo del nostro Paese, di aggredire i loro patrimoni per restituirli alla collettività e di mettere in grado le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata di emergere alla legalità, favorendo in tal modo nuovi modelli di relazioni economiche sane e legali. Per fare ciò occorre impedire l’abbandono di tali aziende e agevolare l’avvio di un percorso virtuoso dal momento dell’emissione del provvedimento giudiziario di sequestro da parte dello Stato fino alla confisca in via definitiva.

È ormai diffusa la consapevolezza che la capacità di uno Stato di garantire la

sicurezza dei suoi cittadini si misura anche dall’efficienza del suo sistema normativo di contrasto alla ricchezza illecita e che, pertanto, l’aggressione dei patrimoni illeciti è uno strumento ineludibile nella lotta al crimine organizzato.

Tuttavia, non è sufficiente colpire i patrimoni della criminalità organizzata se a quest’azione non si accompagna quella della restituzione degli stessi alla collettività, affinché siano posti a base della costruzione di nuove relazioni economiche sane, che abbiano al centro valori di rango costituzionale quali sono il lavoro e la dignità della persona.

Una delle difficoltà più evidenti che pone, infatti, la gestione dei beni sequestrati allorché si tratta di beni aziendali è quella di garantire la continuità

industriale ed economica delle aziende, che, spesso, nel passaggio dal circuito illecito a quello legale, rischiano di fallire o di chiudere per la mancanza di strumenti adeguati a sostegno del difficile percorso di riemersione alla legalità.

I beni aziendali confiscati e sequestrati soffrono particolarmente le lunghe procedure della fase giudiziaria: durata, incertezza dei processi e mancanza di una gestione aziendale adeguata e interessata alla continuazione dell'attività conducono a un forte indebolimento e più generalmente al fallimento delle aziende — le quali al momento del sequestro si trovano spesso già in crisi finanziaria. La conseguenza di ciò è che spesso la totalità dei beni aziendali arriva in gestione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, di seguito « Agenzia », già tecnicamente fallita, con scarse possibilità di proseguire l'attività o di riposizionarsi nel mercato.

Secondo i dati contenuti nella relazione annuale dell'Agenzia per il 2011 (aggiornata al 31 dicembre 2011), per quanto attiene al destino dei beni aziendali confiscati, risulta che su un totale di 1.515 aziende confiscate in via definitiva, 460 (il 30 per cento) sono già uscite dalla gestione, ossia hanno cessato di esistere prima di giungere alla fase di destinazione; delle restanti 1.056, 276 (il 18 per cento del totale) sono ancora in attesa della destinazione; 773 (il 51 per cento) sono avviate alla vendita, alla liquidazione, al fallimento o stanno per uscire dalla gestione; solo 7 aziende (lo 0,4 per cento) sono destinate all'affitto, 6 a titolo oneroso a società pubbliche o private, una soltanto a titolo gratuito a una cooperativa di lavoratori dipendenti (la Calcestruzzi Ercina di Trapani).

I dati sui fallimenti delle attività produttive oggetto di provvedimenti di confisca sono evidentemente impressionanti e, pur in mancanza di stime ufficiali sulla proiezione di tali dati in termini di perdite di posti di lavoro, è facile concludere che il fenomeno riguarda decine di migliaia di lavoratori in tutto il territorio nazionale

appartenenti a tutti i settori produttivi, nessuno esente dalle infiltrazioni del crimine organizzato che ha necessità di riciclare nell'economia le ingenti quantità di denaro derivanti dai traffici illeciti.

La perdita di posti di lavoro e la conseguente instaurazione di un clima di tensione sociale certamente non sono idonei al contrasto socio-economico della criminalità organizzata, insinuandosi nella collettività l'idea distorta che, se la mafia era in grado di offrire e di garantire posti di lavoro, lo Stato non è parimenti affidabile.

L'esigenza di intervenire e di invertire tale tendenza muove, quindi, dalla necessità di affinare strumenti che consentono il raggiungimento dell'obiettivo di combattere la pervasività della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale, non solo quale fattore di inquinamento delle regole della libera concorrenza del mercato, ma anche quale insostenibile costo gravante sui lavoratori, che devono essere liberati dal giogo mafioso ma, al contempo, garantiti nel lavoro che, anzi, deve assumere connotati dignitosi e legali allorquando l'impresa transita dalle mani della criminalità a quelle (provvisorie o definitive) dello Stato.

Tali strumenti devono essere affiancati a quelli già esistenti che, attualmente, sono per lo più indirizzati sul versante dell'efficace conduzione di un'azione repressiva dello Stato contro il crimine per ragioni di ordine pubblico.

Per superare il paradosso riassumibile nello *slogan* « con la mafia si lavora con lo Stato no », su cui si poggiano il consenso sociale alle mafie e la diffidenza rispetto all'azione di contrasto dell'autorità giudiziaria, la presente proposta di legge si propone, pertanto, di colmare un vuoto normativo consistente, per un verso, nel mancato coinvolgimento, nelle vicende immediatamente successive all'adozione del provvedimento di sequestro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché dei soggetti istituzionali in grado di intervenire sulle problematiche imprenditoriali e gestionali poste dalle aziende interessate e di

avviare proficui percorsi di riconversione e, per un altro verso, nella mancata previsione di interventi mirati a garantire i lavoratori, durante la fase di riconversione delle aziende alla legalità, e a sostenere il percorso di ristrutturazione delle aziende con l'obiettivo di rilanciarle definitivamente sul mercato dal momento della confisca definitiva fino al provvedimento di destinazione.

Dunque la vera sfida è quella di vincere la battaglia contro le mafie rendendo possibile un recupero delle aziende sottratte ai *clan*, il motore intorno al quale si muove l'intera economia criminale: aziende edili, alberghi, ristoranti, società di noleggio e di informatica, supermercati, cave, cementifici, impianti sportivi e perfino cooperative di assistenza ai disabili che — secondo le stime del sindacato — danno lavoro a circa 50.000 persone e che rischiano, una volta passate nelle mani dello Stato in seguito a sequestro, di chiudere.

Uno dei punti cruciali per le aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria che rischiano la chiusura o il fallimento è che spesso la precedente gestione mafiosa, oltre ad avvalersi delle condizioni di intimidazione che l'hanno avvantaggiata nel mercato, è ricorsa a tutta una serie di violazioni o di elusioni della legge che le hanno permesso di abbattere i costi in maniera considerevole. L'amministratore giudiziario, con lo *staff* multidisciplinare dei professionisti che lo affiancano, è invece chiamato a ottemperare a tutte le prescrizioni che la legge impone, a seconda della tipologia di azienda che si trova ad amministrare per mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda e, ove possibile, per incrementarne la redditività.

A tali difficoltà occorre aggiungere che, anche qualora un'attenta amministrazione giudiziaria permettesse il mantenimento sul mercato di tali aziende con buoni *standard* produttivi, nel passaggio dal sequestro alla confisca in via definitiva, che rende evidente la non restituzione agli originari proprietari, si riscontrano nell'esperienza di questi anni diversi mecca-

nismi di boicottaggio orchestrati dalle cosche mafioso, tra cui rileva la revoca delle commesse, per impedire che queste aziende continuino a lavorare e per procurarne il fallimento.

Per tali ragioni la presente proposta di legge interviene per predisporre nuovi strumenti in grado di favorire l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate, per assicurare la loro continuità produttiva, mediante la previsione di misure di garanzia per l'accesso a linee di credito e a risorse economiche aggiuntive, insieme a talune premialità per tali categorie di aziende, a determinate condizioni, e per tutelarne i livelli occupazionali e la loro permanenza sul mercato.

La presente proposta di legge tiene conto della campagna in favore della legalità « Io riattivo il lavoro », da cui è nata una proposta di legge d'iniziativa popolare, promossa dalla CGIL insieme a un ampio arco di forze (Associazione nazionale magistrati, Libera, ARCI, ACLI, Lega delle cooperative, SOS impresa, Avviso pubblico, Centro studi Pio La Torre) e, al contempo, introduce alcune variazioni e integrazioni rispetto al testo di tale proposta (atto Camera n. 1138), nella convinzione che la moltiplicazione di iniziative legislative con medesime finalità non può che agevolare e rafforzare il conseguimento degli obiettivi auspicati.

A tal fine l'articolo 1 enuncia le finalità della legge, che introduce interventi mirati nella duplice ottica orientata, in primo luogo, al sostegno delle imprese sequestrate e confiscate, affinché sia scongiurato il pericolo del loro fallimento o chiusura dopo il sequestro e fino alle loro confisca e destinazione definitiva, e, in secondo luogo, alla tutela delle ragioni dei lavoratori delle aziende stesse, affinché mantengano inalterati i livelli occupazionali esistenti prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 2, nel definire le aziende oggetto di sequestro, introduce un obbligo informativo ad ampio raggio fin dal momento dell'adozione del provvedimento di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti non solo dell'Agenzia — che

nella prima fase coadiuva l'autorità giudiziaria nella determinazione delle linee di indirizzo relative alla gestione dei beni sequestrati — ma anche nei confronti dei lavoratori (e per essi delle organizzazioni sindacali di categoria), i quali, sebbene direttamente coinvolti nelle vicende del sequestro fino al punto che possono perdere il lavoro, a oggi non sono in alcun modo informati, né possono interloquire sul futuro delle aziende oggetto di sequestro, apprendendo spesso solo dagli organi di informazione l'esistenza dell'atto giudiziario.

Si tratta di una previsione importante poiché consente alle organizzazioni sindacali di avviare tavoli di confronto con gli altri soggetti coinvolti nella gestione del sequestro delle aziende in cui siano rappresentate le loro esigenze ed eventualmente prospettate soluzioni che tengano conto della necessità di garantire i livelli occupazionali dei lavoratori stessi o, comunque, di preservare i posti di lavoro in esito alla comparazione delle altre eventuali opposte esigenze dell'amministrazione.

La previsione di un obbligo di informare anche altri soggetti fin dal momento del sequestro, come la prefettura — ufficio territoriale del Governo, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente territorialmente e le associazioni di categoria, assolve l'esigenza di garantire già dalla prima fase il più ampio livello di coinvolgimento di enti istituzionali e no, orientando in maniera più efficace la tutela dei lavoratori e favorendo l'elaborazione di piani quanto più efficienti e ragionati per la tenuta delle aziende nel mercato.

La stessa finalità è assolta dalla previsione di cui all'articolo 3, che modifica la composizione del consiglio direttivo dell'Agenzia prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, allo scopo di fornire un apporto tecnico nella risoluzione delle problematiche connesse alla ristrutturazione e al rilancio delle aziende sequestrate e confiscate.

L'articolo 4 prevede che presso l'Agenzia sia istituito un elenco pubblico telematico delle aziende sequestrate e confiscate, divise per tipologia e per settore merceologico.

Tale elenco, attraverso un apposito *link*, dovrà essere consultabile anche dai siti *internet* delle prefetture, e quindi immediatamente fruibile da chiunque, nel territorio nazionale, abbia interesse alla conoscenza dei dati ivi inseriti.

L'istituzione dell'elenco di tutte le aziende sequestrate e confiscate è finalizzata, da un lato, a consentire, mediante criteri di trasparenza, la circolarità delle informazioni relative alle aziende sospette di contaminazione mafiosa, essenziale per un'efficace lotta all'infiltrazione delle stesse nell'economia legale, e, dall'altro, a creare un meccanismo virtuoso — rispetto alla cui realizzazione giocherà un ruolo importante il nuovo ufficio previsto dall'articolo 5, ossia l'Ufficio attività produttive e sindacali dell'Agenzia — che consenta agli amministratori giudiziari nominati dall'autorità giudiziaria e all'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze concernenti la gestione dei beni sequestrati e confiscati, di mantenere le medesime aziende sul mercato e di affidare tutte le commesse a parità di condizioni riguardanti i lavori e i costi, così da non incorrere nel pericolo della violazione delle regole sulla libertà di concorrenza. A tal fine si prevede che, ad opera dell'Agenzia, sia stilato e aggiornato in tempo reale l'elenco delle aziende sequestrate e confiscate, comprensivo anche dei dati relativi ai profili professionali dei lavoratori dipendenti, fruibile e consultabile da parte di tutti i soggetti interessati alla gestione del patrimonio sequestrato e confiscato.

Una sorta di « pagine gialle » delle aziende sequestrate e confiscate, dalla quale attingere *in house* le aziende cui affidare commesse, lavori, forniture e quant'altro necessario per consentirne il mantenimento sul mercato (anche per lavori di manutenzione e di ristrutturazione del patrimonio immobiliare sequestrato e confiscato nel territorio nazionale).

L'articolo 4 apporta, altresì, le opportune modifiche al codice antimafia, che consentono di raccordarlo con le innovazioni apportate dalla presente proposta di legge in materia di tutela dei lavoratori dipendenti e di necessità di garantire la continuità industriale ed economica delle aziende.

Si prevede, pertanto, che i dati, la cui raccolta dovrà essere disciplinata con il decreto di cui all'articolo 49 del codice antimafia, si riferiscano non solo ai beni ma anche alle aziende sequestrate e confiscate e che siano comprensivi anche delle informazioni concernenti i lavoratori dipendenti, rispetto ai quali mancano, allo stato, stime ufficiali.

Si prevede, inoltre, che il consiglio direttivo dell'Agenzia, di cui all'articolo 112 del codice antimafia, istituisca al suo interno una sezione dedicata alle attività produttive e al sistema delle imprese sequestrate e confiscate.

L'articolo 5 istituisce il già citato Ufficio attività produttive e sindacali presso l'Agenzia per affrontare le criticità relative alle aziende sequestrate, integrando l'attività della stessa Agenzia con quella del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Unioncamere e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L'istituzione dell'Ufficio è quanto mai indispensabile allo scopo di coordinare l'attività delle aziende sequestrate e confiscate consentendo loro di operare sinergicamente in un momento difficile attraverso il pieno utilizzo delle professionalità esistenti.

E, invero, tra i compiti più qualificanti dell'Ufficio rientra quello di promuovere rapporti regolatori e affidamenti diretti di commesse, lavori e forniture tra le aziende inserite nell'elenco telematico, ossia l'avviamento di quel meccanismo virtuoso di utilizzo *in house* delle stesse avendo già descritto.

L'articolo 6 interviene in materia di accesso agli ammortizzatori sociali, sostituendo il comma 5-*bis* dell'articolo 3 della

legge 23 luglio 1991, n. 223, che nella sua formulazione vigente subordina l'accesso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alle « ragioni di sicurezza e di ordine pubblico » ravvisate dal prefetto. Le modifiche introdotte prevedono l'accesso automatico agli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori appartenenti alle aziende sequestrate e confiscate, con esclusione solo di coloro che sono coinvolti in indagini relative al reato di associazione di stampo mafioso o ai reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991. L'articolo 6 prefigura, quindi, un accesso universale agli ammortizzatori sociali a prescindere dalle dimensioni e dalla tipologia dell'azienda per garantire sostegno al reddito dei lavoratori e dare il tempo necessario all'autorità giudiziaria di riorganizzare l'attività produttiva per farla ripartire quanto prima.

L'automatismo è necessario perché, quando l'attività si blocca, può divenire fisiologica una flessione di mercato rendendosi, quindi, indispensabile in quel momento il sostegno economico dei lavoratori. L'accesso agli ammortizzatori sociali è, pertanto, garantito anche nel caso di sospensione temporanea dell'attività d'impresa ed è escluso solo quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 41, comma 5, del codice antimafia, ossia quando manchino concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

Opportuna è anche la previsione di un divieto di accesso agli ammortizzatori sociali da parte dei lavoratori che sono coinvolti nelle indagini di mafia — che rientrano nelle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 41 del codice antimafia — per evitare che le risorse statali rientrino, per questa via, nuovamente nelle mani della criminalità.

Recependo le preoccupazioni del mondo del lavoro con riferimento a situazioni di analogo blocco delle attività produttive, che spesso conseguono all'adozione del provvedimento interdittivo emesso dal prefetto, ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice antimafia, la

presente proposta di legge introduce allo stesso articolo 3 della legge n. 223 del 1991 un ulteriore comma aggiuntivo (5-*quinquies*), consentendo l'estensione della cassa integrazione guadagni anche ai dipendenti di aziende colpite dal provvedimento prefettizio, qualora, evidentemente, ad esso consegua, per qualsiasi ragione (revoca delle commesse, revoca delle linee di credito o quant'altro) una sospensione delle attività produttive.

Allo scopo di evitare che le procedure di recupero dei crediti portino, come avviene nella maggior parte dei casi, alla dichiarazione di insolvenza e successivamente al fallimento, l'articolo 7 introduce una previsione generale di sospensione dei debiti e delle eventuali azioni esecutive su beni immobili e mobili registrati facenti capo all'azienda durante il periodo del sequestro e l'estensione alle aziende sequestrate e confiscate della procedura di concordato prevista dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

L'articolo 7 estende, dunque, alle aziende sottoposte a sequestro o a confisca la procedura di concordato prevista dalla cosiddetta « legge Marzano » per le aziende in crisi.

L'articolo 8 rappresenta il « cuore » della presente proposta di legge, in quanto mira a garantire alle aziende sequestrate e sotto la gestione dell'amministratore giudiziario l'apertura di linee di credito e l'accesso a risorse aggiuntive necessarie affinché sia intrapreso concretamente un percorso virtuoso di emersione alla legalità e un riposizionamento sul mercato di tali aziende al di fuori del sistema mafioso. Uno dei problemi principali che le aziende sequestrate devono affrontare è, infatti, la revoca delle linee di credito da parte degli istituti bancari, che invocano l'esistenza di normative internazionali a sostegno. Pur auspicando che tale atteggiamento muti — anche in considerazione di una corretta interpretazione delle normative invocate che è intesa a negare il credito ai mafiosi e non allo Stato che interviene a « surrogare » i mafiosi dopo il provvedimento di

sequestro — l'articolo 8 consente anche alle aziende sequestrate l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996, al fine di scongiurare il pericolo del fallimento dell'attività d'impresa per un'improvvisa crisi di liquidità conseguente alla revoca dei fidi bancari. L'accesso al Fondo è consentito a condizione che l'amministratore giudiziario predisponga un piano di risanamento industriale che scongiuri il fallimento dell'azienda, riqualificando la ripresa dell'attività produttiva sul mercato, stabilito d'intesa con le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tale obbligo è stabilito mediante novella introdotta all'articolo 41 del codice antimafia.

Sempre allo scopo di scongiurare i rischi di fallimento o di fuoriuscita dal mercato per mancata liquidità, l'articolo 9 prevede un altro incentivo all'emersione alla legalità per le aziende sequestrate, introducendo un'ulteriore finalità del Fondo per la crescita sostenibile (di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), mediante la costituzione di una sezione speciale presso il medesimo Fondo in favore delle aziende sequestrate, appositamente finanziata con una spesa massima annua di 50 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, e demandando, come già contemplato dalla legge istitutiva del Fondo, a un apposito decreto annuale di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico per ciò che attiene alle modalità di erogazione.

Lo scopo è quello di prevedere l'accesso a risorse economiche aggiuntive in favore di aziende sequestrate in via di ristrutturazione o di riqualificazione in sede di gestione dell'amministratore giudiziario, ritenute meritevoli di promozione in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, di rilancio della competitività del sistema produttivo, dell'innovazione tecnologica e della ricerca, nonché di creazione di nuova occupazione nel nostro Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge reca disposizioni volte a favorire il percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, attraverso interventi mirati alla continuità dell'attività produttiva aziendale, alla tutela dei lavoratori e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

## ART. 2.

*(Obbligo di informazione).*

1. Nel caso in cui il sequestro, disposto ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, abbia a oggetto aziende costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata « Agenzia », la prefettura – ufficio territoriale del Governo (UTG) e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti territorialmente nonché le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

## ART. 3.

*(Modifica della composizione dell'Agenzia).*

1. Dopo la lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 111 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserita la seguente:

« *a-bis)* da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal Ministro dello sviluppo economico; ».

## ART. 4.

*(Elenco pubblico telematico delle aziende sequestrate e confiscate e modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).*

1. Presso l'Agenzia è istituito un elenco pubblico telematico, consultabile anche attraverso i siti *internet* delle prefetture — UTG, delle aziende sequestrate e confiscate divise per tipologia, per settore merceologico e per territorio. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del sequestro di cui all'articolo 2 o la comunicazione della confisca definitiva, aggiorna costantemente l'elenco.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 dell'articolo 49, dopo le parole: « ai beni sequestrati o confiscati » sono inserite le seguenti: « , dei dati relativi alle aziende sequestrate o confiscate, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori dipendenti e ai rispettivi profili professionali, suddivisi per settori merceologici e per indicatori territoriali, »;

*b)* all'articolo 112:

1) al comma 4, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . A tale fine il Consiglio direttivo istituisce al suo interno una sezione dedicata alle attività produttive e al sistema delle aziende sequestrate e confiscate »;

2) al comma 5, dopo le parole: « centrali e locali, » sono inserite le se-

guenti: « delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, ».

ART. 5.

*(Ufficio attività produttive  
e sindacali dell'Agenzia).*

1. Presso l'Agenzia è istituito l'Ufficio attività produttive e sindacali, cui è demandato il compito di assumere decisioni sull'utilizzo integrato delle aziende sequestrate o confiscate fino alla loro destinazione definitiva.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha il compito di:

a) aggiornare la banca dati delle aziende sequestrate e confiscate, inserendo anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti e ai loro profili professionali, suddivisi per settori merceologici e per indicatori territoriali;

b) monitorare la corretta applicazione delle misure previste dalla legge in merito alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate;

c) analizzare le situazioni di maggiore criticità e suggerire all'autorità giudiziaria possibili soluzioni;

d) rispondere, entro trenta giorni lavorativi, alle richieste delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale di incontri specifici sulle azioni intraprese o da intraprendere in merito alle aziende sequestrate e confiscate;

e) promuovere attività di formazione specifica per il personale della pubblica amministrazione coinvolto nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate;

f) promuovere specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria per rafforzare la posizione di mercato delle aziende sequestrate e confiscate;

g) promuovere rapporti regolatori e affidamenti diretti di commesse, lavori e

forniture tra le aziende inserite nell'elenco pubblico telematico di cui all'articolo 4;

*h)* proporre al consiglio direttivo dell'Agenzia linee guida annuali in materia di gestione e di destinazione delle aziende sequestrate e confiscate;

*i)* esprimere un parere scritto e motivato, obbligatorio ma non vincolante, quando all'ordine del giorno del consiglio direttivo dell'Agenzia è prevista l'adozione di decisioni sulla gestione o sulla destinazione di un'azienda sequestrata o confiscata.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 è composto almeno da:

*a)* un responsabile dell'Ufficio individuato dal Direttore dell'Agenzia nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 110 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come da ultimo modificati dalla presente legge;

*b)* un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

*c)* un rappresentante di Unioncamere;

*d)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

*e)* un rappresentante per ogni organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

#### ART. 6.

*(Accesso automatico  
agli ammortizzatori sociali).*

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«5-*bis*. Salvo che ricorrano le condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 41 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi a

prestazioni relative agli ammortizzatori sociali prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottomissione di imprese a procedure concorsuali si applica, senza limiti di spesa, di tipologia e di dimensione dell'unità produttiva, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 ovvero dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore giudiziario presenta domanda di cassa integrazione guadagni (CIG) alla sede dell'INPS territorialmente competente per la copertura salariale di tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere o nel libro mastro dell'azienda ovvero fatti emergere dall'amministratore, dando contemporaneamente comunicazione al prefetto, che attiva il confronto sindacale previsto dalla normativa sulla CIG e informa l'INPS e la relativa commissione presso l'Istituto per l'attivazione delle procedure di CIG.

*5-ter.* La CIG di cui al comma 5-*bis* ha durata per tutto il periodo utile allo svolgimento degli atti giudiziari che si concludono con l'assegnazione dell'azienda confiscata in via definitiva ovvero con il dissequestro dell'azienda o con la sua ripresa produttiva.

*5-quater.* Non hanno diritto a usufruire degli ammortizzatori sociali di cui al comma 5-*bis* i dipendenti che sono oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o ai reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

*5-quinquies.* Le disposizioni dei commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* si applicano anche i lavoratori dipendenti delle aziende sottoposte a provvedimento interdittivo emesso dal prefetto, ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, qualora ciò comporti una sospensione dell'attività produttiva ».

## ART. 7.

*(Sospensione dei debiti e verifica e saldo dei crediti).*

1. Nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni delle aziende sottoposte a sequestro.

2. Al fine di soddisfare il saldo dei creditori, salvaguardando la continuità dell'attività produttiva delle aziende, sono estese alle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 2 le previsioni normative in materia di procedura di concordato previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.

## ART. 8.

*(Accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).*

1. All'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quarto periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: « Qualora siano ravvisabili prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda, l'amministratore giudiziario ha altresì l'obbligo di presentare un piano di risanamento industriale che tiene conto della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui essa è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento, d'intesa con le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice che procede, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi, anche sulla base del piano di risanamento, concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda, approva il programma e il piano di risanamento con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'azienda ».

2. Le piccole e medie aziende costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del

codice civile, sottoposte a sequestro, per le quali il tribunale ha approvato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle garanzie sui finanziamenti del sistema creditizio del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie di cui al comma 2.

#### ART. 9.

##### *(Accesso al Fondo per la crescita sostenibile).*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis*) la ristrutturazione o la riqualificazione delle aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile e sottoposte a sequestro, disposto ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-bis*), è autorizzata la spesa massima di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0016560\*